CHE PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1885 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 1885 la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

Versione in vigore dal 15 luglio 1884, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che proroga fino al 30 giugno 1885 la convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia
Estremi	Legge 30 giugno 1884, n. 2450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-proroga-fino-al-30-giugno-1885-la-convenzione-di-navigazione-fra/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it